

UNO SGUARDO COMPARATO

LA PRESCRIZIONE DEL REATO NEI PRINCIPALI PAESI STRANIERI

Francia

I termini di prescrizione del reato variano in base alla qualificazione giuridica dell'illecito. Il codice di procedura penale stabilisce un termine di **10 anni per i crimini, 3 anni per i delitti e 1 anno per le contravvenzioni** (occorre precisare che nell'ordinamento francese i crimini corrispondono alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d'assise, i delitti alle infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correzionale (*tribunal correctionnel*) e le contravvenzioni alle infrazioni minori la cui competenza è attribuita al giudice di prossimità o al tribunale di polizia (*tribunal de police*).

Molte sono le **eccezioni** al diritto comune: **alcuni reati** per la loro estrema gravità sono considerati **imprescrittibili**, così i crimini contro l'umanità e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (es.: diserzione o insubordinazione in tempo di guerra). In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, nel 1995 si è portata la prescrizione a 30 anni per i crimini e 20 per i delitti. In materia di reati sessuali su minori una legge del 2004 ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti. Esistono poi anche **termini più brevi** rispetto a quelli di diritto comune, così i reati commessi a mezzo stampa, come la diffamazione.

In linea generale **la prescrizione decorre** dal giorno del compimento del reato per le infrazioni caratterizzate dall'istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano nel tempo. Il legislatore ha stabilito che, per i reati contro i minori, la prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima abbia raggiunto la maggiore età. I termini della prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di azione giudiziaria, il legislatore non ha determinato la lista di tali atti. **La sospensione** deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all'esercizio dell'azione.

Germania

La prescrizione è regolata dal codice penale, che **distingue tra prescrizione della perseguibilità e prescrizione dell'esecuzione**.

I termini di **prescrizione della perseguibilità**, esclusa nei casi di genocidio e di assassinio, sono di **30 anni per i reati puniti con l'ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati**.

La prescrizione viene **sospesa** fino al compimento del diciottesimo anno di vita della vittima nel caso di abusi sessuali nei confronti di minorenni.

La prescrizione viene **interrotta** nei casi degli atti tipici dell'autorità giudiziaria: interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di arresto, fissazione di udienza ecc. Dopo ciascuna interruzione, la prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio; la perseguibilità è però al più tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di prescrizione.

I termini di **prescrizione dell'esecuzione della pena**, esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell'ergastolo, sono di 25 anni nel caso di pene detentive superiori a 10 anni, 20 anni per pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri, 3 anni per le pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri.

Regno Unito

L'ordinamento del **Regno Unito**, com'è tipico della tradizione giuridica di *common law*, non contempla l'istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di diritto continentale, ma un limite temporale riferito all'estinzione dell'azione, e non del reato.

I *time limits* posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano, infatti, all'esercizio del potere di proporre l'azione in giudizio; essi rispondono all'esigenza processuale di assicurare, entro un termine ragionevole, l'acquisizione di prove genuine e di garantire all'accusato un "giusto processo" (*due process of law*) a non eccessiva distanza di tempo rispetto ai fatti contestati.

I **limiti temporali**, così intesi, si articolano diversamente a seconda della **categoria di reato** e dei correlati **criteri di competenza processuale**. La qualificazione legislativa di un determinato reato come *summary offence* (*reato di minore entità*) o, come *indictable offence* (con previsione di pene detentive non inferiori a tre mesi) comporta, infatti, la cognizione rispettivamente della *Magistrate's Courts* oppure della *Crown Court* (integrate dal *jury*).

Nel caso della *summary offence*, l'azione penale deve essere avviata **entro sei mesi dalla perpetrazione del reato**, a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati; nel caso della *indictable offence* invece **non sussistono limiti temporali**.

Spagna

La prescrizione del reato può essere vista come un diritto all'applicazione della legge penale in relazione con l'atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio comporta un limite temporale al carattere effettivo dello *ius puniendi* statale, che non può essere esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in tempi anche molto remoti.

La prescrizione dei reati è segnatamente disciplinata dal codice penale.

In particolare, è previsto che i **delitti** si prescrivono in: 20 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è di 15 o più anni; 15 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è l'inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione per più di 10 anni e meno di 15; 10 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l'inabilitazione per più di 5 anni e fino a 10; 5 anni, quando la pena massima prevista dalla legge è la reclusione o l'inabilitazione per più di 3 anni ma meno di 5; 3 anni negli altri casi. I delitti di calunnia e ingiuria si prescrivono in 1 anno.

Sono **imprescrittibili** i delitti contro l'umanità e di genocidio nonché i delitti contro le persone e i beni protetti in caso di conflitto armato.

Le **contravvenzioni**, invece, si prescrivono nel periodo di sei mesi.

I **termini** previsti per la prescrizione si computano a partire dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto permanente, infrazioni abituali, tali termini si computano rispettivamente, a partire dal giorno in cui è stata commessa l'ultima infrazione, dal giorno in cui è venuta meno la situazione illecita o dal giorno in cui è cessata la condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (ad esempio, omicidio, lesioni, aborto senza consenso) i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima compie la maggiore età, o in caso di morte, da tale giorno.

Fonte: Servizio Biblioteca Camera dei Deputati – Legislazione Straniera N. 16 – 10 marzo 2015